

## Olio di oliva e olive da tavola



## **INVRE(47(1)(a)) - - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ricerca e metodi di produzione innovativi e sperimentali, nonché altre azioni**

### ***IS olivicolo 47.1a - Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)***

Codice intervento (SM)	IS olivicolo 47.1a
Nome intervento	Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	INVRE(47(1)(a)) - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ricerca e metodi di produzione innovativi e sperimentali, nonché altre azioni
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

<b>Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC</b>
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
CONC(46(b)) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
PROMO(46(e)) promozione, sviluppo e attuazione: i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale; iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.
REDE(46(d)) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali, la resilienza ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato
<b>Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC</b> Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
<b>SO1</b> Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
<b>SO2</b> Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
<b>SO3</b> Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
<b>SO4</b> Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

### 3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Si
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	Strategico	Si
E1.5	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	Qualificante	Si
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Si
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	Si
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Si
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	In parte
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Si
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	In parte
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	Complementare	In parte
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Si
E3.14	Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti	Complementare	Si
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte

### 4 Indicatore o indicatori di risultato

<b>Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO</b> Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

## 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

### Descrizione

#### **Specific design**

Gli investimenti lungo tutta la filiera rappresentano un tipo di intervento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia settoriale (sezione 3.5 del Piano strategico nazionale). Essi mirano ad aumentare la resilienza e la capacità di adattamento degli oliveti ai cambiamenti climatici, potenziando l'erogazione di servizi ecosistemici, nonché a favorire la conservazione e il ripristino della fertilità, della struttura e della qualità del suolo, promuovendo tecniche di coltivazione e gestione sostenibili. Con tali investimenti, inoltre, si promuove l'economia circolare anche in un'ottica di riuso, riduzione e valorizzazione degli scarti, creando nuove catene del valore. Gli investimenti mirano a traghettare il settore olivicolo-oleario verso la modernizzazione, la competitività e la sostenibilità attraverso l'adozione delle innovazioni e la diffusione di modelli di gestione sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi a ciascun tipo di intervento dell'**art. 47 (1) (a)** e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

#### **Art. 47 (1) (a.i) "Conservazione del suolo, compreso l'aumento del carbonio nel suolo e il miglioramento della struttura del suolo, e riduzione dei contaminanti".**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- investimenti in attrezzature e operazioni per la lavorazione del suolo (tagliaerba, frangizolle, ecc.).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

#### **Art. 47 (1) (a.ii) "Miglioramento dell'uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell'acqua".**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- investimenti per il miglioramento dell'uso e della gestione dell'acqua: scoline, acquisto software e hardware (automazione) per la gestione dell'impianto di irrigazione (centralina e sensoristica, eccetera).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):

i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;

v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

#### **Art. 47 (1) (a.iii) "Prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche, promozione dello sviluppo e dell'uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione".**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- attrezzature e dispositivi per la prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, ad esempio reti antigrandine;
- Investimenti per lo sviluppo e l'uso di tecniche di produzione e varietà adattabili a condizioni climatiche in evoluzione (ad esempio, campi dimostrativi di varietà e tecniche di gestione dell'oliveto).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

- e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e);
- i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
- ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie
- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria
- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46 lettera f).

**Art. 47 (1) (a.iv) "Aumento del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dell'uso di energia rinnovabile".**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- attrezzature in favore del risparmio energetico anche attraverso il riutilizzo degli scarti di lavorazione per uso energetico, eccetera.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);
- e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e);
- iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione.

**Art. 47 (1) (a.vii) "Riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell'utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti".**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- investimenti per gestione scarti di lavorazione; sansa per produzione nocciolino o estrazione fenoli per uso zootecnico o farmaceutico; residui di potatura previa cippatura o trinciatura; acquisto macchine per frantoi e aziende; stoccaggio rifiuti e sottoprodotti per gestirli nel corso dell'anno, eccetera.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);
- e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e);
- iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;
- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

**Art. 47 (1) (a.viii) "Miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi, compresa l'attuazione di tecniche di difesa integrata".**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- attrezzature e dispositivi per il controllo, anche da remoto, delle fitopatie; adozione di atomizzatori di ultima generazione (in un'ottica di maggiore sostenibilità), software per modelli previsionali di lotta ai patogeni, ricerca e sperimentazione di varietà resistenti ai parassiti, ecc..

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

- d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato: riferimento obiettivo art. 46 lettera d)
- e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):
- ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie.

#### **Art. 47 (1) (a.x) “Creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità”.**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- investimenti in operazioni per il mantenimento degli habitat favorevoli alla biodiversità sia negli oliveti che nelle superfici adiacenti agli oliveti: realizzazione di siepi, fossi inerbiti, ciglioni, lunette, terrazzamenti, gestione aree non coltivate nell'oliveto, ecc..

In linea generale le aree adiacenti sono rappresentate dalla proiezione ortogonale dell'albero, nello specifico vengono definite da usi e consuetudini locali accertati, raccolti e pubblicati dalle Camere di Commercio. In virtù di tale pubblicazione usi e consuetudini assumono il rango di fonte del diritto e sussistono fino a prova contraria. Per la parte non contemplata da quanto sopra, si rimanda alla definizione prevista nell'ambito dei Pagamenti Diretti.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

- e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):
- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

#### **Art. 47 (1) (a.xi) “Miglioramento della qualità dei prodotti”.**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- Investimenti per preservare e migliorare la qualità dei prodotti dei soci delle OP/AOP nelle diverse fasi della filiera.
- Acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di immobili per la lavorazione, lo stoccaggio e il confezionamento;
- Acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini per la lavorazione, lo stoccaggio e il confezionamento;
- Raccolta: agevolatori di raccolta, reti, scavallatrici, vibroscuotitori, ecc.;
- Trasformazione: acquisizione o ammodernamento di macchinari per la trasformazione (gramole, decanter, calibratrice, denocciolatrice olive, impianti per la stabilizzazione e la conservazione delle olive da mensa, software gestione temperatura gramole, ecc.);
- Costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini e delle olive da mensa. I programmi prevedono la costituzione ex novo di laboratori di analisi a norma di legge e ammodernamento di laboratori già esistenti, anche al fine di valorizzare le proprietà nutrizionali dell'olio d'oliva e delle olive da mensa, di assicurare la tracciabilità e la differenziazione varietale;
- Stoccaggio e condizionamento: acquisizione o miglioramento di impianti differenziati per processo (es. convenzionale, biologico, integrato), tipologia (es. extravergine, vergine, lampante) o segmento qualitativo (IG, monovarietale, alta qualità ecc.), altre attrezzature;
- Confezionamento: macchine per l'imbottigliamento, etichettatura ecc..
- Logistica: acquisizione, costruzione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell'OP/AOP ecc.;
- Commercializzazione: acquisizione o implementazione di piattaforme per l'e-commerce e di nuovi applicativi, siti web, ecc.;
- Logistica dei trasporti: acquisizione e/o locazione di mezzi di trasporto interni alle OP/AOP;

- Investimenti in azioni societarie finalizzate al conseguimento delle finalità dei programmi operativi;
- Acquisizione di hardware e software (e altre soluzioni informatiche e tecnologiche innovative) per la gestione delle operazioni nelle diverse fasi di produzione;
- Investimenti per l'adozione di soluzioni informatiche e tecnologiche innovative per la gestione sostenibile degli oliveti (piattaforme digitali, Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS), modelli previsionali, ecc.).

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46 lettera a);
- b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta: riferimento obiettivo art. 46 lettera b);
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46 lettera g).

### **Durata dei programmi**

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

### **Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale e/o altri regimi di sostegno**

#### **Fase agricola**

Azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP/AOP. Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP inerenti all'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature) e immobili relativamente alla gestione dell'oliveto (tronco e chioma) e alle fasi successive alla raccolta.

Tuttavia, le OP/AOP possono inserire nei loro programmi investimenti relativi alla gestione del suolo laddove tali investimenti siano rivolti ad aziende socie che non possono accedere alla misura SRD01 "Investimenti per la competitività delle aziende agricole".

Gli investimenti inerenti ai nuovi impianti olivicoli e ristrutturazione degli esistenti verranno finanziati dagli interventi dello Sviluppo Rurale (come evidenziato nel capitolo 3.5.5 del PSN).

Il contributo UE a beneficiario (socio singolo) non può superare il limite di 50.000 euro annui.

## **Fase di trasformazione**

Azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP/AOP. Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.).

Il contributo UE a beneficiario (socio singolo) non può superare il limite di 100.000 euro annui.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell'OP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

La demarcazione tra diversi interventi della PAC sarà garantita da:

Implementazione di uno specifico Sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali.

Inoltre, OP/AOP, di cui agli articoli 152, 156 e 157 del reg. (UE) 1308/2013, negli atti costitutivi si impegnano, anche in nome dei propri associati, a rinunciare a qualsiasi finanziamento previsto da altri regimi di sostegno dell'Unione europea per le azioni/operazioni finanziate dagli Interventi Settoriali di cui al reg. UE 2021/2115.

Gli interventi selezionati agiranno in complementarità con gli altri interventi previsti dai pagamenti diretti (eco-schemi) e sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC.

## **Beneficiari**

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato.

## **Condizioni di ammissibilità**

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite sono utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi del Piano Strategico della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato.
- Le immobilizzazioni acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno 5 anni in base alla natura delle immobilizzazioni. Il periodo è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario. Se tale periodo, per un determinato investimento, è superiore alla durata del programma operativo, il periodo eccedente sarà considerato nel successivo programma operativo.
- Gli investimenti in immobilizzazioni materiali "sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 %" di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento 2022/126. Si intendono per soci produttori sia i soci che producono olive che i soci che producono olio. Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto

in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto all'art. 11 (1) (b) del regolamento 2022/126.

- Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, può essere finanziato in un unico importo o in rate approvate nel programma operativo. Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia (articolo 11 (3) Regolamento delegato UE 2022/126) è ritenuto ammissibile purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario.
- Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in impianti di irrigazione e miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti sono ritenuti ammissibili purché tali investimenti comportino il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi previsti dall'articolo 11 (4) lettere a) e b) e dall'articolo 11 (5) lettere a) e b) del regolamento delegato UE 2022/126.
- Si rispetta quanto previsto dal regolamento delegato Ue 2022/126 all'articolo 11 paragrafo 1 comma I lettera b, (secondo comma) paragrafo 9 e paragrafo 10.
- Gli interventi in immobilizzazioni materiali e immateriali che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali (di cui all'articolo 46, lettere e) ed f) del reg. (UE) 2021/2115) perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126. I beneficiari forniscono la prova del contributo positivo atteso per almeno un obiettivo ambientale al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo, dell'intervento o della modifica di tale programma o intervento.
- Si rispetta quanto previsto dal regolamento delegato Ue 2022/126 dall'articolo 12 paragrafi da 2 a 5.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

#### **Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:**

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione

commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

a) l'IVA;

b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

## 6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

- 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);
- 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera g);
- 50 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera j)
- 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

## 7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici)

## 8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera *a*), **punto i)** **12**

L'importo del pagamento è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti o alla perdita di reddito subite

Articolo 47, paragrafo 1, lettera *a*), **punto ii)** **12**

L'importo del pagamento è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti o alla perdita di reddito subite

Articolo 47, paragrafo 1, lettera *a*), **punto iii)** **12**

L'importo del pagamento è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti o alla perdita di reddito subite

Articolo 47, paragrafo 1, lettera *a*), **punto vii)** **12**

L'importo del pagamento è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti o alla perdita di reddito subite

Articolo 47, paragrafo 1, lettera *a*), **punto viii)** **12**

L'importo del pagamento è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti o alla perdita di reddito subite

Articolo 47, paragrafo 1, lettera *a*), **punto x)** **12**

L'importo del pagamento è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti o alla perdita di reddito subite

Articolo 47, paragrafo 1, lettera *a*), **punto xi)** **2**

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificatamente elencati come

coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2

**ADV11(47(1)(b)) - - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosantari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro**

***IS olivicolo 47.1b - Programmi operativi delle organizzazioni di Produttori di olio d'oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)***

Codice intervento (SM)	IS olivicolo 47.1b
Nome intervento	Programmi operativi delle organizzazioni di Produttori di olio d'oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	ADV11(47(1)(b)) - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosantari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
CONC(46(b)) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta
EMPL(46(k)) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
PROMO(46(e)) promozione, sviluppo e attuazione: i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale; iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

**Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC** Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

**SO1** Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

**SO2** Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

### 3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Si
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	Strategico	Si
E1.5	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	Qualificante	Si
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Si
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Si
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	Complementare	In parte
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Si

### 4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC	
R.11/Olio di oliva e olive da tavola Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori	

### 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

#### Descrizione

#### Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'**art. 47 (1) (b)** e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

**Art. 47 (1) (b) "Servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro".**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- servizi di consulenza e assistenza tecnica in favore delle aziende socie e delle OP/AOP per:
- l'attuazione di pratiche sostenibili e per mantenere, preservare e migliorare il livello di qualità dei prodotti;
  - una gestione commerciale a minore impatto ambientale, compresa assistenza alla vendita per la valorizzazione delle produzioni di qualità
  - una migliore conoscenza dei nuovi modelli di consumo;
  - la conoscenza di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
  - l'adozione del disciplinare previsto dal Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SQNPI) integrato con gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in conformità alle indicazioni fornite dal MiPAAF e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030;
  - pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;
  - la riduzione dei rifiuti, l'utilizzo e la gestione ecocompatibile dei sottoprodotti, riutilizzo e valorizzazione dei sottoprodotti;
  - tutela e miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;
  - mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
  - interventi legati agli obiettivi agro-climatici-ambientali al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione;
  - implementazione di metodi e tecniche innovative in tutte le fasi della filiera;
  - condizioni di impiego, obblighi dei datori di lavoro, e salute e sicurezza sul lavoro.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46 lettera a);
- b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta: riferimento obiettivo art. 46 lettera b);
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);
- e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):
  - i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
  - ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;
  - iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;
  - v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria
- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46 lettera f);
- k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152: riferimento obiettivo art. 46 lettera k).

### **Durata dei programmi**

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

### **Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale**

Le OP/AOP possono effettuare attività di consulenza e assistenza tecnica per le tematiche coperte dagli interventi settoriali “Olio di oliva e olive da mensa” del Primo Pilastro così come specificati nella sezione 5.

Gli interventi di Sviluppo rurale finanzieranno per i soci delle OP/AOP interventi di consulenza diversi da quelli previsti dall’Intervento settoriale.

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l’elenco dei soci beneficiari di consulenza e assistenza tecnica.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell’OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

## **Beneficiari**

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato

## **Condizioni di ammissibilità**

- L’intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l’aiuto finanziario dell’Unione, sia il contributo dell’OP/AOP.

## **Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:**

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell’organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l’organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un’associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall’associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l’associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall’organizzazione di produttori, dall’associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

a) l'IVA;

b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

## 6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

- 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);
- 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

## 7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici)

## 8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera *b*)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.

**TRAINCO(47(1)(c)) - - formazione, compresi l'addestramento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, nonché l'uso di piattaforme commerciali organizzate e gli scambi di materie prime sui mercati a pronti e a termine**

***IS Olivicolo - 47.1c - Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio d'oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)***

Codice intervento (SM)	IS Olivicolo - 47.1c
Nome intervento	Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio d'oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	TRAINCO(47(1)(c)) - formazione, compresi l'addestramento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, nonché l'uso di piattaforme commerciali organizzate e gli scambi di materie prime sui mercati a pronti e a termine
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
CONC(46(b)) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
PROMO(46(e)) promozione, sviluppo e attuazione: i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale; iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
<b>SO1</b> Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
<b>SO2</b> Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

### 3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	Strategico	Si
E1.5	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	Qualificante	Si
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Si
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	Complementare	In parte
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Si

### 4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Olio di oliva e olive da tavola Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

### 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

#### Descrizione

#### Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'**art. 47 (1) (c)** e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

**Art. 47 (1) (c) " formazione, compresi l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, come pure l'utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine;"**.

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

-formazione, scambio di buone pratiche e orientamento in favore delle aziende associate a OP e delle OP/AOP per:

- tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie;
- uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
- implementazione di metodi e tecniche innovative in tutte le fasi della filiera;

- l'utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46 lettera a);
- b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta: riferimento obiettivo art. 46 lettera b);
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);
- e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e);
- i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
- ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;
- iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;
- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria
- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46 lettera f).

### **Durata dei programmi**

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

### **Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale della PAC**

Le OP/AOP possono effettuare attività di formazione (compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche) per le tematiche coperte dagli interventi settoriali Olio di oliva e olive da mensa del Primo Pilastro. Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l'elenco dei soci beneficiari di formazione (compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche).

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell'OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

### **Beneficiari**

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato.

### **Condizioni di ammissibilità**

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il

monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.

### **Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:**

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

- a) l'IVA;
- b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

- 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);
- 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

#### 7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici)

#### 8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera c)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelle specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2

## ORGAN(47(1)(d)) - - produzione biologica o integrata

### IS Olivicolo - 47.1d - Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)

Codice intervento (SM)	IS Olivicolo - 47.1d
Nome intervento	Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	ORGAN(47(1)(d)) - produzione biologica o integrata
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
PROMO(46(e)) promozione, sviluppo e attuazione: i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente; ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie; iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale; iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione; v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.
REDE(46(d)) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali, la resilienza ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato

**Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC** Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

**SO1** Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

**SO2** Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

**SO3** Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

**SO4** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

**SO5** Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

**SO9** Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

### 3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	Strategico	Si
E1.5	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	Qualificante	Si
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Si
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Si
E2.6	Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	Strategico	Si
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte

### 4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO	Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.10	Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11	Olio di oliva e olive da tavola Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

### 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

#### Descrizione

<p><b>Specific design</b></p> <p>Il tipo di intervento sulla Produzione biologica e integrata si pone nell'ottica di medio-lungo termine di sostenere il reddito degli operatori della filiera e ridurre le oscillazioni, unitamente all'obiettivo di migliorare la qualità dell'ambiente, la sostenibilità e salubrità delle produzioni.</p> <p>Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'<b>art. 47 (1) (d)</b> e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere</p> <p><b>Art. 47 (1) (d) "produzione biologica o integrata".</b></p> <p>Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costi di prima certificazione. Le spese di certificazione sostenute nell'annualità di riferimento dai produttori o dalle OP per le produzioni Bio e SNQPI (nell'arco temporale compreso tra il primo e il quinto anno) saranno rimborsate al costo dietro presentazione di idonea documentazione tecnico-amministrativa.</li> </ul> <p>Inoltre, il tipo di intervento in oggetto finanzia le pertinenti "spese specifiche".</p> <p>Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:</p> <p>a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46 lettera a);</p>
--

- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);
- d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato: riferimento obiettivo art. 46 lettera d)
- e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e):
- i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
  - ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;
  - v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.
- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi: riferimento obiettivo art. 46 lettera f);
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46 lettera g).

### **Durata dei programmi**

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

### **Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale e/o altri regimi di sostegno**

I costi di prima certificazione sono rimborsati a condizione che il beneficiario non abbia attivato la misura SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità".

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti i CUA dei soci beneficiari.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell'OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

### **Beneficiari**

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. Del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato.

### **Condizioni di ammissibilità**

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

- I soci aderenti a OP/AOP che beneficiano del tipo di intervento “Agricoltura biologica o integrata” sono tenuti al rispetto degli impegni correlati all'introduzione del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.
- Il disciplinare previsto dal Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SNQPI) dovrà essere integrato con impegni aggiuntivi relativi alla salvaguardia delle aree aziendali non coltivate, al fine di salvaguardare la biodiversità e proteggere il suolo dai fenomeni di erosione. Dovranno essere adottati impegni relativi all'agricoltura biologica. Inoltre, il disciplinare SNQPI dovrà essere integrato con gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in conformità alle indicazioni fornite dal Mipaaf e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030. Le organizzazioni beneficiarie potranno aderire ai sistemi di certificazioni ambientali e di sostenibilità.

### **Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:**

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

- a) l'IVA;
- b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione

di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

#### 6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

- 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);
- 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera g).

#### 7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

#### 8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera d)

12

L'importo del pagamento è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti o alla perdita di reddito subite.

**PROMO(47(1)(f)) - - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati**

**IS Olivicolo - 47.1f - Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)**

Codice intervento (SM)	IS Olivicolo - 47.1f
Nome intervento	Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	PROMO(47(1)(f)) - promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
MARKET(46(h)) promozione e commercializzazione dei prodotti

**Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC** Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

**SO2** Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

**SO3** Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

**SO9** Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.5	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	Qualificante	Si
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Si
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità	Qualificante	Si

	riconosciuta e di etichettatura volontaria		
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	Complementare	In parte

#### 4 Indicatore o indicatori di risultato

<b>Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO</b> Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto			
R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC			
R.11/Olio di oliva e olive da tavola Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori			

#### 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

##### Descrizione

##### **Specific design**

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'**art. 47 (1) (f)** e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

**Art. 47 (1) (f) "promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell'Unione e sull'importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati".**

Le attività di promozione e comunicazione, rivolte al mercato interno e a quello esterno, compresi i paesi terzi extra-UE, perseguono almeno uno degli obiettivi da a) ad f) dell'art. 14 del regolamento UE 2022/126.

In particolare, tali attività sono volte a rendere i prodotti maggiormente riconoscibili dal consumatore, includendo, tra l'altro, azioni per valorizzare il carattere distintivo di talune produzioni di qualità regolamentate (DOP, IGP, produzione biologica, SQNPI, ecc.). La promozione e comunicazione mira a incrementare la competitività e il consumo dei prodotti olivicoli-oleari, valorizzandone anche l'aspetto culturale e il legame con il territorio al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al prodotto acquistato, alle caratteristiche nutrizionali, all'origine e alla tracciabilità e sostenibilità.

Gli interventi (di seguito lista non esaustiva) sono:

- partecipazione a fiere, convegni ed eventi vari;
- giornate dimostrative;
- prove dimostrative di assaggio degli oli di oliva e delle olive da tavola;
- organizzazione di eventi di promozione e comunicazione attraverso mass media e social network;
- organizzazione di degustazione di prodotti olivicolo-oleari in luoghi di incontro tra domanda e offerta (ad esempio Grande Distribuzione);
- azioni di sensibilizzazione rivolte al canale Ho.Re.Ca.;
- materiali promozionali e gadget da usare in eventi fieristici e simili;
- gestione sito web, piattaforme e-commerce e altri applicativi quali i social media;
- spese di attività di incoming;
- progettazione e implementazione di Reti di OP/AOP per la commercializzazione di prodotti di qualità certificata dell'Unione e nazionali.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46 lettera g);
- h) promozione e commercializzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera h).

### **Durata dei programmi**

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

### **Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale della PAC**

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l'elenco dei soci che beneficiano di azioni di promozione e commercializzazione.

### **Beneficiari**

Sono ammissibili le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato

### **Condizioni di ammissibilità**

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.

### **Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:**

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

a) l'IVA;

b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

## 6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

- 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);
- 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera g);
- 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

## 7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi operativi fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici)

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera *f*)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.

## QUAL(47(1)(g)) - - attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali

### IS Olivicolo - 47.1g - Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)

Codice intervento (SM)	IS Olivicolo - 47.1g
Nome intervento	Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	QUAL(47(1)(g)) - attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
<b>SO2</b> Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
<b>SO3</b> Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
<b>SO9</b> Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.5	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	Qualificante	Si
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Si
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Si
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	Complementare	In parte
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle	Complementare	In parte

	produzioni agroalimentari e forestali		
--	---------------------------------------	--	--

#### 4 Indicatore o indicatori di risultato

**Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO** Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

R.11/Olio di oliva e olive da tavola Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

#### 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

##### Descrizione

##### **Specific design**

Il tipo di intervento sull'Attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali mira ad accrescere l'adesione volontaria dei produttori a sistemi di qualità riconosciuti (IG, monovarietale, alta qualità, ecc.) e la quota di prodotto certificata immessa sul mercato. Le OP/AOP, attraverso questo tipo di intervento, potrebbero creare le condizioni favorevoli all'adesione dei soci e alla commercializzazione, garantendo una adeguata retribuzione alle produzioni certificate.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (g) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

##### **Art. 47 (1) (g) "attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali".**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- Costi di prima certificazione. I costi di prima certificazione comprendono:
  - la quota di iscrizione, fissa e variabile (in funzione degli ettari);
  - la quota del servizio annuale di controllo, fissa e variabile (in funzione degli ettari e delle quantità controllate);
  - la quota relativa alle analisi organolettiche;
  - il costo dei contrassegni.

Le spese di certificazione sostenute nell'annualità di riferimento dai produttori o dalle OP per le produzioni di qualità riconosciute (nell'arco temporale compreso tra il primo e il quinto anno) saranno rimborsate al costo dietro presentazione di idonea documentazione tecnico-amministrativa.

- predisposizione di disciplinari per regimi di qualità nazionali (ad esempio Alta qualità);
- costi di gestione relativi a soluzioni innovative per la gestione sostenibile degli oliveti (piattaforme digitali, Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS), modelli previsionali, ecc.);
- realizzazione di studi e analisi di mercato relativi alle potenzialità commerciali delle produzioni olivicole-olearie di qualità dopo l'adozione dei regimi di qualità dell'Unione e nazionali;
- formazione di panel di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. I disciplinari DOP/IGP prevedono la valutazione del panel test. I programmi puntano alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola che rientrano nei regimi DOP/IGP e nei regimi di qualità nazionali. I corsi sono preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza. È possibile effettuare in questa misura anche le 20 sedute d'assaggio ufficiali finalizzate all'iscrizione nell'elenco Nazionale degli assaggiatori Olio di Oliva;
- nel contesto dei regimi di qualità nazionale, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato. In tale ambito, se opportunamente motivate da evidenze scientifiche e non assimilabili ad attività di ricerca, potranno essere incluse le seguenti analisi:

- 1) monitoraggio sui residui fitosanitari presenti negli oli di oliva e nelle olive da mensa oggetto di transazioni commerciali e che rispettano i disciplinari di qualità Unionali e nazionali ai quali aderiscono;
- 2) Tecniche analitiche per la determinazione dell'autenticità quali la metabolomica e genomica;

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46 lettera a);
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);
- d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato: riferimento obiettivo art. 46 lettera d)
- e) promozione, sviluppo e attuazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera e);
- i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
- ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;
- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46 lettera g).

### **Durata dei programmi**

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

### **Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale e/o altri regimi di sostegno**

I costi di prima certificazione sono rimborsati a condizione che il beneficiario non abbia attivato la misura SRG03 "Partecipazione a regimi di qualità".

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti i CUA dei soci beneficiari.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell'OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

### **Beneficiari**

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. Del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato

### **Condizioni di ammissibilità**

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato UE 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.
- I soci aderenti a OP/AOP che aderiscono a sistemi di qualità volontari dell'Unione e nazionali rispettano i relativi disciplinari;
- I soci aderenti a OP/AOP che beneficiano del tipo di intervento "Agricoltura biologica o integrata" sono tenuti al rispetto degli impegni correlati all'introduzione del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.
- Il disciplinare previsto dal Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SNQPI) dovrà essere integrato con impegni aggiuntivi relativi alla salvaguardia delle aree aziendali non coltivate, al fine di salvaguardare la biodiversità e proteggere il suolo dai fenomeni di erosione. Dovranno essere adottati impegni relativi all'agricoltura biologica. Inoltre, il disciplinare SNQPI dovrà essere integrato con gli ulteriori requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in conformità alle indicazioni fornite dal Mipaaf e finalizzate a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030. Le organizzazioni beneficiarie potranno aderire ai sistemi di certificazioni ambientali e di sostenibilità.

#### **Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:**

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione

commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

a) l'IVA;

b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

#### 6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

- 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);
- 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera g).

#### 7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

#### 8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera g)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificatamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.

**TRACE(47(1)(h)) - - attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali**

***IS Olivicolo - 47.1h - Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)***

Codice intervento (SM)	IS Olivicolo - 47.1h
Nome intervento	Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	TRACE(47(1)(h)) - attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri
COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione
PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione
Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
<b>SO2</b> Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
<b>SO3</b> Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore
<b>SO9</b> Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.5	Rafforzare la qualità e l'accessibilità alle reti di infrastrutture	Qualificante	Si
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Si
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	Complementare	In parte

E3.11	Rafforzare il legame del settore con il territorio e le forme di relazione diretta	Specifico	In parte
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte

#### 4 Indicatore o indicatori di risultato

<b>Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO</b> Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto	
R.10	Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
R.11/Olio di oliva e olive da tavola	Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

#### 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

##### Descrizione

##### **Specific design**

Adottare un sistema di tracciabilità permette di monitorare i flussi di prodotto lungo l'intera filiera, dalla materia prima al consumatore finale. La tracciabilità garantisce una maggiore sicurezza e un maggior controllo degli standard qualitativi consentendo agli operatori di attuare efficaci azioni correttive in caso di alert. I modelli di consumo, in continua evoluzione, richiedono prodotti con specifiche caratteristiche qualitative, etiche e di sostenibilità che una corretta certificazione può garantire accrescendo così il valore percepito di tali produzioni.

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'**art. 47 (1) (h)** e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

##### **Art. 47 (1) (h) "attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali".**

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al Reg. (CE) 178/2002 e s.m.i.
- l'applicazione di schemi volontari mirati a monitorare gli aspetti ambientali insiti nel ciclo di produzione aventi effetto nella qualificazione del prodotto verso il mercato nazionale ed internazionale (ad esempio, Environmental Product Declaration - EPD, Carbon Foot Print, standard di sostenibilità), nonché gli aspetti legati alla responsabilità sociale d'impresa anche attraverso la definizione di specifici strumenti, comunque integrati con quelli ambientali (ad esempio Blockchain ed Etichette digitali, parlanti e inclusive);
- sistemi di certificazione volontaria dove la tracciabilità rappresenta un elemento determinante, ad esempio: halal, kosher;
- sistemi di certificazione volontaria Unionali o Nazionali, dove la tracciabilità è un elemento indispensabile per garantire l'origine del prodotto (DOP e IGP) e/o il sistema di coltivazione utilizzato (Bio, SNQPI);
- realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo. Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si applicano i seguenti standards: GSFS / IFS / ISO 22000/ ISO 9001/ STP /DTP.

Questi interventi concorrono al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi settoriali:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione: riferimento obiettivo art. 46 lettera a);
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione: riferimento obiettivo art. 46 lettera c);
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri: riferimento obiettivo art. 46 lettera g)

### **Durata dei programmi**

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

### **Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale e/o altri regimi di sostegno**

Per garantire la demarcazione le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti i CUA dei soci beneficiari.

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell'OP/AOP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

### **Beneficiari**

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato.

### **Condizioni di ammissibilità**

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

### **Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:**

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa

e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

a) l'IVA;

b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

## 6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

- 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);
- 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

## 7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera **h)**

**2**

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.

**INVVO(47(2)(b)) - - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato anche per il magazzinaggio collettivo**

***IS Olivicolo – 47.2b – Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)***

Codice intervento (SM)	IS Olivicolo – 47.2b
Nome intervento	Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	INVVO(47(2)(b)) – investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato anche per il magazzinaggio collettivo
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
<b>SO1</b> Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
<b>SO3</b> Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Si
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Si
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
<b>R.10</b> Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC
<b>R.11/Olio di oliva e olive da tavola</b> Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori
<b>R.5/olio d'oliva e olive da tavola.</b> Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

Descrizione

**Specific design**

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'**art. 47 (2) (b)** e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

**Art. 47 (2) (b) “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo”.**

L'intervento sostiene gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che consentano alle OP/AOP di gestire in maniera più efficace, controllata e razionale l'immissione del prodotto sul mercato e lo stoccaggio per la prevenzione delle crisi, la gestione dei rischi e per prevenire e affrontare eventuali perturbazioni sui mercati dei prodotti olivicoli-oleari considerati in modo indifferenziato rispetto al segmento qualitativo di appartenenza.

Questo tipo di intervento concorre ad attenuare l'effetto depressivo sui prezzi derivante dalla concentrazione dell'offerta in un periodo limitato di tempo concomitante con la raccolta. Gli investimenti consentirebbero di diluire le vendite in un arco temporale più lungo consentendo di gestire l'immissione sul mercato del prodotto in maniera più efficiente ed efficace.

Questo tipo di intervento consentirebbe alle OP/AOP di rispondere alla necessità dei soci di disporre di una maggiore capacità di stoccaggio, consentendo anche la fidelizzazione dei soci stessi.

Questo tipo di intervento opera in complementarità con il tipo di intervento previsto dall'articolo 47(1)(a.xi).

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- Acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di stoccaggio;
- Acquisizione o miglioramento degli impianti di stoccaggio;
- Acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di stoccaggio;
- Acquisizione di hardware e software per la gestione dello stoccaggio.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) Prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente: riferimento obiettivo art. 46 lettera j).

**Durata dei programmi**

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

**Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale e altri regimi di sostegno**

Per quanto riguarda la sovrapposizione tra diversi interventi, si richiederà una dichiarazione ex ante del legale rappresentante dell'OP beneficiaria che non attiverà per lo stesso intervento finanziamenti del PNRR e/o altre fonti finanziarie nazionali.

La demarcazione tra diversi interventi della PAC sarà garantita da:

Implementazione di uno specifico Sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAA dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali.

## **Beneficiari**

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato.

## **Condizioni di ammissibilità**

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite sono utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi del Piano Strategico della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato.
- Le immobilizzazioni acquisite restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno 5 anni in base alla natura delle immobilizzazioni. Il periodo è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario. Se tale periodo, per un determinato investimento, è superiore alla durata del programma operativo, il periodo eccedente sarà considerato nel successivo programma operativo.
- Gli investimenti in immobilizzazioni materiali *“sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 %”* di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento 2022/126. Si intendono per soci produttori sia i soci che producono olive che i soci che producono olio. Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto all'art. 11 (1) (b) del regolamento 2022/126.
- Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, compresi i contratti di locazione finanziaria, può essere finanziato in un unico importo o in rate approvate nel programma operativo. Il sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali che consistono in sistemi capaci di generare energia (articolo 11 (3) Regolamento delegato UE 2022/126) è ritenuto ammissibile purché la quantità di energia generata non superi la quantità di energia che può essere utilizzata su base annuale per le normali attività del beneficiario.
- Si rispetta quanto previsto dal regolamento delegato Ue 2022/126 all'articolo 11 paragrafo 1 comma I lettera b (secondo comma), paragrafo 9 e paragrafo 10.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo di esercizio o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo di esercizio approvato.

La quantificazione dell'indicatore R.5 verrà fatta considerando ciascuna OP o AOP come un'azienda.

## **Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:**

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

a) l'IVA;

b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

## 6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

50 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera j).

## 7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 2, lettera b)

*11*

L'intervento ha effetti distorsivi nulli o minimi sugli scambi o sulla produzione in quanto non fornisce un sostegno ai prezzi ma agli investimenti. In particolare, l'intervento fa riferimento al paragrafo 11 dell'allegato 2 dell'OMC "Interventi di adeguamento strutturale mediante aiuti agli investimenti"

**COACH(47(2)(j)) - - fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento o a singoli produttori**

**IS Olivicolo – 47.2j – Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)**

Codice intervento (SM)	IS Olivicolo – 47.2j
Nome intervento	Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	COACH(47(2)(j)) – fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento o a singoli produttori
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
<b>SO1</b> Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
<b>SO3</b> Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Si
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Si
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Si
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

R.11/Olio di oliva e olive da tavola Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

R.5/olio d'oliva e olive da tavola. Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

## 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

### Descrizione

#### **Specific design**

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'**art. 47 (2) (j)** e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

**Art. 47 (2) (j) “fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell'articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori”.**

La fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, singoli produttori aderenti o non aderenti a OP/AOP mira a mettere a fattor comune esperienze che consentano di evitare o ridurre gli effetti negativi dovuti a situazioni di difficoltà dei mercati.

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- Affiancamento ai destinatari dei servizi di orientamento per analizzare punti di forza, di debolezza e le potenzialità del modello organizzativo;
- Orientamento allo sviluppo di un modello organizzativo e commerciale più efficiente e più resiliente alle perturbazioni del mercato;
- Affiancamento nell'implementazione e miglioramento del rapporto con i soci e dei servizi ai soci per accrescere la fidelizzazione e accrescere la quota di produzione conferita dai soci stessi;
- Affiancamento nell'analisi dei rischi e nell'utilizzo dei diversi strumenti per la loro gestione;
- Analisi dei rischi di mercato e affiancamento nell'individuazione delle soluzioni per la diversificazione del rischio legato, ad esempio, ai canali di sbocco;
- Messa in rete dei canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) Prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente: riferimento obiettivo art. 46 lettera j).

#### **Durata dei programmi**

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

#### **Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale e altri regimi di sostegno**

Per garantire la demarcazione, le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti

l'elenco delle OP/AOP a cui hanno prestato servizio di Orientamento.

#### **Beneficiari**

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato.

### **Condizioni di ammissibilità**

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.
- Gli interventi perseguono uno degli obiettivi da a) a c) di cui all'art.13 del Regolamento delegato Ue 2022/126.
- Il prestatore di orientamento è una OP o AOP. Il prestatore di orientamento beneficia del sostegno agli interventi di orientamento.
- Il destinatario dell'orientamento è un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori, un'organizzazione transnazionale di produttori, un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori, il singolo produttore aderente o non aderente a un'organizzazione di produttori, a loro associazioni o a un gruppo di produttori.
- I servizi di orientamento (di cui all'articolo 47 (2) (j) del reg. (UE) 2021/2115) perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 13 (1) del regolamento delegato 2022/126.
- Gli interventi di orientamento non possono essere esternalizzati.

La quantificazione dell'indicatore R.5 verrà fatta considerando ciascuna OP o AOP come un'azienda.

### **Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:**

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

a) l'IVA;

b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

#### 6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

50 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera j).

#### 7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

#### 8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 2, lettera j)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificatamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II paragrafo 2

## COMM(47(2)(1)) - - azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori

### *IS Olivicolo – 47.21 – Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)*

Codice intervento (SM)	IS Olivicolo – 47.21
Nome intervento	Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori di olio di oliva e olive (OP) e delle loro Associazioni (AOP)
Tipo di intervento	COMM(47(2)(1)) – azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento settoriale (Programmi Operativi di OP e AOP) è attivato sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

**Codice + descrizione dell'OBBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC** Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

**SO1** Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

**SO3** Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	Sì
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

**Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO** Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

R.11/Olio di oliva e olive da tavola Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

R.5/olio d'oliva e olive da tavola. Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

### **Specific design**

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'**art. 47 (2) (I)** e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

#### **Art. 47 (2) (I) "azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori".**

Le azioni di comunicazione al consumatore sono intraprese al fine di consentire scelte di acquisto più consapevoli relativamente alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei prodotti olivicolivari (ad esempio, qualità del prodotto acquistato, caratteristiche salutistiche e nutrizionali, origine, tracciabilità e sostenibilità). La maggior conoscenza contribuisce alla fidelizzazione dei consumatori, rendendo la domanda più stabile e quindi il mercato meno esposto ai rischi derivanti dalle crisi.

Gli interventi (di seguito liste non esaustive) sono:

- Azioni di comunicazione/sensibilizzazione attraverso eventi, convegni, seminari, campagne di comunicazione, realizzazione di materiali divulgativi a mezzo stampa, mass media o altro canale di comunicazione, ecc..
- Implementazione di etichette parlanti e inclusive attraverso qr code o altre applicazioni innovative;
- Campagne di informazioni/eventi ecc. nelle scuole.

Questi interventi concorrono al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) Prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente: riferimento obiettivo art. 46 lettera j).

### **Durata dei programmi**

I programmi hanno una durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

### **Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi previsti nel Piano Strategico Nazionale e altri regimi di sostegno.**

Per garantire la demarcazione, le OP/AOP dovranno obbligatoriamente comunicare alle autorità competenti l'elenco dei soci che hanno contribuito alla realizzazione dell'attività.

### **Beneficiari**

Le Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di OP (AOP) riconosciute ai sensi del D.M. 13 febbraio 2018 n. 617 e s.m.i. (di attuazione degli artt. 152 e sgg. Del Reg. 1308/2013), con un programma operativo approvato

### **Condizioni di ammissibilità**

- L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP e/o AOP riconosciute.
- Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli indicati nel Piano strategico della PAC i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli interventi.
- I programmi operativi delle AOP non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle OP aderenti.
- Per i costi amministrativi e del personale (articolo 23 paragrafo 3 del Regolamento delegato Ue 2022/126) legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'OP/AOP.

La quantificazione dell'indicatore R.5 verrà fatta considerando ciascuna OP o AOP come un'azienda.

### **Calcolo della VPC ai sensi del reg. (UE) 2022/126:**

Il valore della produzione commercializzata viene calcolato secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 del Regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il valore della produzione commercializzata è calcolato in base alla produzione dell'organizzazione dei produttori (OP) e dei suoi soci produttori che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta. Il valore della produzione commercializzata può includere prodotti non soggetti al rispetto delle norme di commercializzazione qualora tali norme non si applichino.

Il valore della produzione commercializzata di un'associazione di organizzazioni di produttori (AOP) è calcolato in base alla produzione commercializzata dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e dalle organizzazioni di produttori socie; include esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'associazione di organizzazioni di produttori è riconosciuta.

Il valore della produzione commercializzata può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, per conto dei suoi soci, nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Si può autorizzare, dietro richiesta del beneficiario, di includere il valore dei sottoprodotti nel valore della produzione commercializzata.

Soltanto la produzione dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, è conteggiata nel valore della produzione commercializzata.

Le OP possono trasferire alla propria AOP tutto o parte del valore della propria produzione commercializzata. Le OP potranno presentare programmi operativi solo per la quota parte di VPC non trasferita alle AOP. È vietato il doppio conteggio.

La produzione dei soci produttori dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, commercializzata da un'altra organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, designati dalla propria organizzazione è conteggiata nel valore della produzione commercializzata dell'organizzazione, dell'associazione che ha commercializzato la produzione. È vietato il doppio conteggio.

La produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, è fatturata nella fase di «uscita dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori. Il valore della produzione commercializzata può anche essere calcolato all'uscita della filiale se presenti le condizioni di cui all'art. 31, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/126.

In entrambi i casi dal valore della produzione commercializzata è esclusa:

a) l'IVA;

b) le spese di trasporto interno dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori.

In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o della produzione, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, o dai suoi soci produttori, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Nei territori delimitati dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine agli oliveti infestati dalla *Xylella fastidiosa*, l'Amministrazione nazionale si è conformata integralmente alle indicazioni della Commissione che, nella fattispecie, per il calcolo della VPC afferente alle sole OP che operano nei territori in questione, ha richiamato le disposizioni di cui all'articolo 32.3 (b) del reg. (UE) 2022/126.

#### 6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027 (art. 65.2 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

Il sostegno è concesso come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (art. 44.1(a) del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici) secondo le seguenti percentuali (art. 65.1 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici):

50 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera j).

#### 7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'Italia assicura il finanziamento complementare dei fondi di esercizio fino ad un massimo del 50% dei costi non coperti dal finanziamento comunitario (art. 65.3 del reg. (UE) 2115/2021 sui Piani strategici).

#### 8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 2, lettera l)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.